



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL
REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

(Art. 5 L.R. 9 dicembre 2002, n° 34)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 43 del 26/06/2008

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 FINALITÀ.....	3
ART. 2 DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 SOGGETTI ESCLUSI.....	3
CAPO II IL REGISTRO COMUNALE	3
ART. 4 ISTITUZIONE.....	3
ART. 5 ISCRIZIONE D'UFFICIO	4
ART. 6 ISCRIZIONE SU RICHIESTA.....	4
ART. 7 AGGIORNAMENTO E REVISIONE.....	4
ART. 8 CANCELLAZIONE.....	5
ART. 9 PUBBLICITÀ DEL REGISTRO	6
CAPO III DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI	6
ART. 10 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI.....	6
ART. 11 CONVENZIONI	6
ART. 12 CONCESSIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE	7
ART. 13 CONTRIBUTI	7
ART. 14 OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI	8
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE.....	8
ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	8

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Finalità**

1. Il Comune di Rubiera riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati, sia quelle rivolte a tutta la collettività, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché delle disposizioni dello Statuto.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "legge 383/2000" la legge 7 dicembre 2000, n. 383
 - b) per "legge regionale 34/2002" la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34;
 - c) per "Responsabile" il funzionario o dirigente del Comune al quale sono affidate le funzioni di cui all'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - d) per "associazione di promozione sociale" l'associazione che possiede i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 383/2000, costituita per una delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 34/2002 e in possesso di uno atto costitutivo e di uno statuto conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 della legge 383/2000 e dell'articolo 3 della legge regionale 34/2002.

Art. 3 **Soggetti esclusi**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 383/2000, non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 383/2000, non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

CAPO II

IL REGISTRO COMUNALE

Art. 4 **Istituzione**

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 34/2002 è istituito il registro comunale delle associazioni di promozione sociale.
2. Nel registro sono iscritte le seguenti notizie:
 - a) denominazione;
 - b) sede;
 - c) estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni;
 - d) data di costituzione;

- e) ambito di attività;
- f) numero e composizione degli organi direttivi;
- g) dati delle persone fisiche che ricoprono cariche associative;
- h) data di iscrizione e di cancellazione.

3. Nel registro comunale sono iscritte d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

4. L'iscrizione nel registro è incompatibile con l'iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12.¹

Art. 5 Iscrizione d'ufficio

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale o nel registro provinciale che ne hanno diritto, sono iscritte d'ufficio. A tale scopo il Comune acquisisce le necessarie notizie dalla Regione o dalla Provincia.²

2. Nel caso il Comune non abbia provveduto il legale rappresentante dell'associazione può richiedere l'iscrizione con domanda nella quale siano riportati gli estremi di iscrizione al registro regionale o provinciale. Il Comune provvede all'iscrizione entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.

3. L'iscrizione avviene con provvedimento del competente Responsabile.

Art. 6 Iscrizione su richiesta

1. La domanda di iscrizione, redatta conformemente al modulo predisposto dal Comune, è presentata unitamente alla seguente documentazione:³

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
- d) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.⁴

3. L'iscrizione avviene con provvedimento del competente Responsabile, previa verifica dei necessari presupposti.

Art. 7 Aggiornamento e revisione

1. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nella composizione degli organi direttivi.

2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, a partire dall'anno 2009 con cadenza triennale, viene disposta la revisione del registro. La

¹ L'incompatibilità è fissata dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 34/2002.

² Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L.R. 34/2002.

³ La documentazione è quella fissata con deliberazione della Giunta Regionale n°910 del 26 maggio 2003.

⁴ Il termine è quello fissato con deliberazione della Giunta Regionale n°910 del 26 maggio 2003.

revisione riguarda tutte le associazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente quello di revisione.⁵

3. Il Comune entro il 31 marzo invia alle associazioni iscritte una comunicazione invitandole a presentare entro sessanta giorni la seguente documentazione:⁶

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta il permanere dei requisiti di legge, da redigere sulla base del modello inviato;
- b) un elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
- c) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'organo centrale competente con la quale si attesta la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale;

4. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta entro il termine fissato, il responsabile del procedimento inoltra una diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni.

5. In caso di ricevimento di documentazione incompleta, o incoerente con i dati in possesso del Comune, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare una richiesta di integrazione o di chiarimenti, eventualmente disponendo l'acquisizione delle copie autentiche dell'atto costitutivo, dello statuto e di altri documenti.

6. Sulla base della documentazione pervenuta il Responsabile con proprio provvedimento prende atto degli esiti della revisione, copia del provvedimento è trasmessa alla Provincia.⁷

7. Nel caso in cui dalla revisione emergano elementi per procedere alla cancellazione di una o più associazioni, si comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'associazione.

Art. 8 Cancellazione

1. Sono motivo di cancellazione:⁸

- a) la richiesta di cancellazione dell'associazione iscritta;
- b) il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- c) la mancata risposta alla richiesta di documenti per la revisione, previa diffida;
- d) la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

2. Il procedimento di cancellazione, nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ha inizio con l'invio della diffida, che funge anche da comunicazione di avvio del procedimento; nel caso di cui alla lettera d) viene effettuata una comunicazione di avvio del procedimento, con il quale si assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di documenti, memorie o per la richiesta di audizione.

3. Decorso il termine fissato nella diffida, o nella comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dispone l'archiviazione del procedimento o la cancellazione dal registro.⁹

4. La cancellazione dal registro comunale è effettuata con provvedimento del Responsabile, comunicata entro trenta giorni all'associazione cancellata ed alla Provincia.¹⁰

5. La cancellazione dal registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.¹¹

⁵ Il tempi della revisione sono quelli fissati con deliberazione della Giunta Regionale n°910 del 26 maggio 2003.

⁶ Le modalità di revisione devono essere fissate dal Comune e sono state improntate alla massima semplificazione.

⁷ Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°910 del 26 maggio 2003.

⁸ I motivi di cancellazione sono quelli fissati con deliberazione della Giunta Regionale n°910 del 26 maggio 2003.

⁹ Il procedimento di cancellazione è stato fissato con modalità che garantiscano la partecipazione al procedimento dell'associazioni interessata.

¹⁰ Come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n°910 del 26 maggio 2003.

Art. 9
Pubblicità del registro

1. Sul sito internet del Comune di Rubiera sono pubblicate le seguenti informazioni:
- a) denominazione dell'associazione;
 - b) sede;
 - c) ambito di attività;
 - d) recapiti di telefono, fax e posta elettronica.

CAPO III
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 10
Diritti delle associazioni

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale hanno la possibilità di:
- a) accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11;
 - b) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune, nel rispetto di quanto prevista dall'articolo 12;
 - c) accedere a contributi erogati dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13;
 - d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15, della legge 34/2002;
 - e) esercitare le prerogative previste dall'articolo 42 dello Statuto comunale.

Art. 11
Convenzioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con associazioni iscritte da almeno sei mesi¹² nel registro per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2 della legge regionale 34/2002.
2. Quando il Comune intende stipulare una convenzione deve essere pubblicato¹³, a cura del Responsabile competente per materia, un avviso all'Albo pretorio per almeno quindici giorni nel quale sia chiaramente indicato l'ambito di intervento. All'avviso è allegato lo schema di convenzione. Copia dell'avviso e dello schema di convenzione è inviato a tutte le associazioni iscritte nel registro.
3. Lo schema di convenzione deve precisare almeno:¹⁴
- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
 - b) le risorse umane, aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
 - c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.

¹¹ È una misura sanzionatoria che si ritiene adeguata, in ragione del fatto che all'associazione è dato modo di partecipare al procedimento, e serve per stimolare l'associazione ad adempiere agli obblighi.

¹² Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.R. 34/2002.

¹³ La forma di pubblicità è fissata autonomamente dal Comune.

¹⁴ I requisiti minimi sono quelli fissati dall'articolo 12, comma 2, della L.R. 34/2002.

4. La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:¹⁵

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
- f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
- g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente indicati nel bando.

5. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.¹⁶

Art. 12

Concessione di spazi e attrezzature

1. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:¹⁷

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
- b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
- c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

3. La domanda di concessione deve essere rivolta alla Giunta comunale, che si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento.¹⁸

Art. 13

Contributi

1. Il Comune può erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

2. La domanda di contributo deve essere corredata da:¹⁹

- a) il programma dell'attività o del progetto;
- b) il preventivo delle spese da sostenersi;

¹⁵ Questa modalità e i relativi criteri sono quelli fissati dall'articolo 13, comma 1, della L.R. 34/2002.

¹⁶ Opportunità concessa dall'articolo 13, comma 2, della L.R. 34/2002.

¹⁷ Disciplina mutuata dall'articolo 8 della L.R. 34/2002, relativo alla concessione di spazi e attrezzature da parte della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della L.R. 34/2002.

¹⁸ Il procedimento di concessione è disciplinata a livello comunale.

¹⁹ Si è ritenuto opportuno, per ragioni di trasparenza, che la richiesta di contributo sia corredata da una documentazione contabile.

- c) il nominativo della persona autorizzata ad incassare il contributo o in alternativa le coordinate bancarie presso le quali accreditare il medesimo;
- d) l'indicazione delle eventuali altre richieste di finanziamento inoltrate ad altri enti pubblici per la medesima attività o progetti.
3. La concessione del contributo è disposta con determinazione del Responsabile cui sono affidate le necessarie risorse, previa valutazione della rispondenza dell'attività o del progetto al pubblico interesse e agli indirizzi approvati dal Comune.

Art. 14
Obblighi delle associazioni²⁰

1. Le associazioni iscritte hanno l'obbligo di trasmettere copia del rendiconto economico-finanziario della loro attività al Comune entro trenta giorni dalla approvazione.
2. La mancata trasmissione del rendiconto non è causa di cancellazione dal registro ma impedisce la stipulazione o il rinnovo di convenzioni, la concessione di spazi e attrezzature e l'erogazione di contributi, fino alla trasmissione del medesimo.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto comunale.
2. Dell'entrata in vigore del regolamento viene data notizia a tutte le associazioni che abbiano ricevuto contributi dal Comune nell'anno solare in corso o in quello precedente e a tutte quelle che abbiano in corso rapporti convenzionali o alle quali siano concessi spazi o attrezzature.

Art. 16
Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni e i contratti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.²¹
2. Nel caso che una convenzione scada nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di iscrizione al registro comunale e il compimento dei sei mesi di anzianità di iscrizione, la convenzione in scadenza può essere prorogata, con l'accordo delle parti, del tempo necessario ad attivare una delle procedure di cui all'articolo 11.²²

²⁰ In ragione delle opportunità che la legge offre alle associazioni si è voluto introdurre un meccanismo di trasparenza del bilancio delle associazioni che intrattengono rapporti con il Comune. Si fa presente che le associazioni sono già tenute a fare un bilancio, l'obbligo è solo quello di trasmetterlo al Comune. Naturalmente si è dovuta introdurre una sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.

²¹ Si fanno salve le convenzioni vigenti.

²² Questa norma consente la continuità dei rapporti convenzionali attualmente vigenti per salvaguardare le associazioni che da tempo hanno rapporti convenzionali con il Comune, nel caso che la convenzione scada in un periodo nel quale l'associazione non abbia ancora maturato la capacità di stipulare una nuova convenzione.